

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XV LEGISLATURA

### 257<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2007  
(Pomeridiana)

---

Presidenza del presidente MARINI

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*

---

### RESOCONTO STENOGRAFICO

#### Presidenza del presidente MARINI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1819-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,43)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1819-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Passiamo alla votazione finale.

\***BARBIERI** (Misto-CS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI (*Misto-CS*). Signor Presidente, come già facemmo nel corso della prima lettura di questo provvedimento, noi socialisti esprimiamo su di esso un voto favorevole, sia pur accompagnato da molte perplessità.

Il decreto indirizza ad aumento di spesa pubblica il maggior gettito emerso da giugno ad oggi, principalmente come risultato del recupero dell'evasione fiscale. Viene in tal modo indotto un peggioramento dell'indebitamento netto, pari a mezzo punto di PIL.

Noi apprezziamo l'oggetto di questo decreto: il recupero dell'evasione, che ovviamente è uno dei punti più qualificanti. Di grande rilievo è anche il riconoscimento del principio di incapacità, che si concretizzerà in un rimborso monetario diretto a favore dei contribuenti a più basso reddito. Rintracciamo un'altra misura positiva: gli interventi sulle infrastrutture.

Per quanto riguarda il resto, vediamo una totale assenza di interventi strutturali e una spesa che spesso si perde in mille rivoli improduttivi e insufficienti, perdendo così una grande occasione o per abbassare il debito pubblico e i relativi oneri finanziari, oppure per avviare politiche strutturali. A questo proposito, una delle aree importanti, direi indispensabili, delle politiche strutturali è quella dell'equità, cioè quella del *welfare*.

Colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto, signor Presidente, per denunciare all'Aula e ai colleghi - e perché sia a verbale - la completa inaffidabilità del Governo, e purtroppo anche del relatore per le sue responsabilità durante l'esame del disegno di legge finanziaria, su cui il nostro Gruppo, il Partito Socialista, aveva presentato un emendamento in tema di *welfare* che prevedeva un intelligente sostegno al reddito (subordinato alla sottoscrizione di un patto di servizio da parte dei lavoratori a progetto). Questo nostro emendamento fu ritenuto molto positivo dal Governo e dal relatore, tanto è vero che si tramutò in un ordine del giorno assai impegnativo, in cui si prevedeva che, per scelta di miglior contesto, la norma in esso contenuta venisse introdotta nel provvedimento sul *welfare*.

Questo non è avvenuto, violando, signor Presidente, uno degli assi fondamentali del lavoro parlamentare: il rapporto, sia formale che fiduciario, fra il Governo e l'Assemblea. Per noi questa è una cosa assai grave, che da adesso in poi ci porterà a guardare sempre nel merito le questioni che il Governo proporrà, soprattutto mirando a due grandi aree di intervento: quella della crescita e della competitività e di politiche premiali per le imprese che investano per la crescita del Paese e quella per l'equità e la giustizia sociale.

Quindi, nell'annunciare questo «voto perplesso» favorevole a questo provvedimento (per i motivi di contenuto che ho appena detto), annuncio che il nostro voto favorevole sul decreto del *welfare* a valle dell'inganno che il Governo ha perpetrato in Aula avverrà solamente perché l'Esecutivo, come si sa, porrà la questione di fiducia.

**BARBATO** (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, colleghi, torna all'esame di quest'Aula per l'approvazione definitiva il decreto fiscale collegato alla finanziaria, contenente fondamentali misure volte al perseguimento di importanti obiettivi per lo sviluppo e l'equità sociale del nostro Paese.

Come è noto, il testo in oggetto è il frutto di un percorso operoso intrapreso dalle due Camere; un percorso approfondito nel quale si è inteso modificare il testo originario del Governo, con l'intento di rendere il più possibile efficaci le disposizioni in esso contenute.

Si tratta di disposizioni rivolte in particolare ad una platea che ricomprende fasce deboli della popolazione, come gli incapienti, per i quali è stata prevista una detrazione fiscale, quale rimborso per il 2007, pari a 150 euro. L'importo è stato correttamente rimodulato alla Camera per innegabili esigenze di copertura non soddisfatte, con l'impegno del Governo a riportare il *bonus* a 300 euro nel 2008.

Sono considerati anche i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio delle abitazioni, con particolare attenzione alle giovani coppie con la predisposizione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica che valorizzerà il patrimonio demaniale, mettendo a disposizione un cospicuo numero di alloggi. Così come vi sono provvedimenti per i soggetti danneggiati da trasfusioni infette e per i talassemici. Altre importanti misure di politica sociale sono contenute nel provvedimento, come il piano straordinario dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,

l'aumento delle risorse del 5 per mille, l'incremento del fondo per le politiche sociali e, ancora, le risorse per l'obbligo d'istruzione.

Il decreto, che contiene dunque molte scelte positive ed equilibrate, opera un dedicato bilanciamento tra esigenze di risanamento e di redistribuzione delle risorse e necessita quindi, di sollecita approvazione, considerando la sua imminente scadenza.

Per queste ragioni, a nome dei Popolari-Udeur, confermo il giudizio ampiamente positivo sul provvedimento in oggetto, dichiarando pertanto il voto favorevole del Gruppo UDEUR. (*Applausi del senatore Formisano*).

**ROSSI Fernando** (*Misto-Mpc*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ROSSI Fernando** (*Misto-Mpc*). Signor Presidente, il Movimento politico dei cittadini esprime riserve su tre punti.

Il primo è relativo agli incapienti, ma crediamo negli impegni che il Governo si è assunto.

Il secondo attiene alla questione del terremoto in Molise che già facemmo presente quando discutemmo in Aula il decreto in prima lettura; non si comprende perché si debba dare al Ministro la possibilità di ridiscutere un accordo raggiunto dopo lunghe discussioni con tutti i Comuni interessati in presenza di non si sa quali novità, visto che tale evento risale a cinque anni fa.

Il terzo è relativo all'articolo 26, che riguarda le produzioni energetiche rinnovabili. Non siamo d'accordo che si debba continuare ad affrontare le questioni attraverso regali e regalie a progetti economici, a investimenti e a investitori volta per volta. Occorre un piano energetico nazionale; se ne sono dotati gli altri Paesi e non si comprende perché non debba farlo l'Italia. Tra l'altro, un giorno sentiamo l'Autorità per l'energia dire che siamo tranquilli fino al 2011, un altro giorno sentiamo il ministro Bersani o l'ENEL dire che questo sarà un inverno freddo e che siamo alla carretta. C'è bisogno di un minimo di serietà sui conti e sulle scelte reali che si vanno a fare. Ma vi è di più: un errore che secondo noi va recuperato, che dà ancora risorse alle fonti assimilabili, ad una soluzione che non è quella che bisognerebbe ricercare al massimo, cioè le energie rinnovabili.

Su questi punti ribadiamo la nostra contrarietà, ma - come ci accade da un po' di tempo a questa parte - voteremo a favore del decreto perché complessivamente ci sono altri punti positivi. Non potendo votare articolo per articolo, dando un giudizio generale, dichiariamo il nostro voto a favore.

Perdo un istante per soffermarmi sulle questioni ideali che hanno spinto il senatore Dini a porre delle questioni sulle conquiste, sulle impostazioni, sulle rivendicazioni delle parti sociali più deboli del Paese. Egli ha posto grandi questioni ideali sulle quali dovrei soffermarmi a lungo, trattandosi di questioni ideali - e quest'Aula ha tanto bisogno di respirare alto - importanti per il nostro Paese; trattandosi delle questioni ideali del senatore Dini, ho già finito.

**FORMISANO** (*Misto-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per quattro minuti.

**FORMISANO** (*Misto-IdV*). Signor Presidente, confermo, a nome dei senatori dell'Italia dei Valori, il voto favorevole sul provvedimento in esame. Mi piace inserire questo disegno di legge in seconda lettura nel contesto complessivo dei provvedimenti di carattere finanziario che adottiamo.

Ricordo che per la prima volta dal 2002 in quest'Aula riusciamo ad adottare provvedimenti che riguardano la finanziaria senza apposizione del voto di fiducia. Sottolineo che nell'Aula più difficile, quella del Senato dove i numeri sono quelli che tutti conoscono, siamo stati capaci di fare un discussione franca, serena, serrata, a volte anche di forte contrapposizione, ma in ultimo abbiamo votato senza il ricorso alla fiducia. Rammento a me stesso che in altri tempi, anche recenti (negli ultimi tre anni, per la verità, della passata legislatura), con numeri ben più forti e sostenuti di quelli che oggi sorreggono l'attuale maggioranza, in quest'Aula fu necessario ricorrere alla fiducia. Oggi tutto ciò è stato possibile perché, ad onta di quel che si legge ogni tanto, c'è una forte convinzione del ruolo del Parlamento da parte di questa maggioranza. Siamo una coalizione articolata e complessa - come sono solito ripetere - ma che ha nella centralità del Parlamento il suo punto di riferimento: quindi, discussioni, ma poi capacità di decisione sulla base di provvedimenti analiticamente esaminati e sui quali si trova larga condivisione.

Credo che la manovra finanziaria si caratterizzi quest'anno (il decreto fiscale ne è la prova più evidente, ma il discorso vale più in generale per il complesso dei provvedimenti che stiamo approvando, questo oggi in esame e, quando arriverà qui, anche la finanziaria in seconda lettura) per una svolta che abbiamo impresso ai provvedimenti riguardanti le nostre finanze: ragioniamo di extragegittito, di possibilità di interventi non previsti nel programma perché probabilmente da un anno e mezzo o da due anni a questa parte i cittadini italiani hanno avuto la consapevolezza e la certezza che questa maggioranza e questo Governo non tollerano più zone franche, provvedimenti incentivanti o che favoriscono l'evasione e l'elusione fiscale, ma sono espressione di un gruppo di persone che ritengono vi sia prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse privato.

Questo credo sia il frutto che ci deriva dalla serie di extragegittiti, e questo deve continuare a caratterizzare l'azione della nostra maggioranza e del nostro Governo. Ripeto quanto ho già detto in occasione dell'esame in prima lettura del disegno di legge finanziaria: questa maggioranza ha già indicato alla Nazione, ai cittadini italiani come intenderà usare il prossimo extragegittito, che è facilmente prevedibile anche per il 2008. Abbiamo già detto con chiarezza che, dopo aver dato alle imprese (penso al cuneo fiscale e alla riduzione dell'IRES e dell'IRAP che realizziamo con questa manovra), sia venuto il momento di restituire e redistribuire ai cittadini virtuosi. Ritengo che questa maggioranza debba continuare ad insistere su tale strada con un no fermo all'evasione fiscale e debba cominciare una redistribuzione verso altri settori che finora potrebbero sembrare maltrattati rispetto alla redistribuzione in atto.

Sequesta maggioranza farà ciò, continuerà ad esistere e a vivere bene. Per quanto ci riguarda, noi dell'Italia dei Valori controlleremo che ciò sia fatto. *(Applausi dal Gruppo Misto-IdV)*.

**PRESIDENTE.** A nome di tutti i colleghi, saluto l'ingresso in Aula del senatore Pietro Larizza, al quale auguro buon lavoro. *(Generali applausi)*.

**BATTAGLIA Giovanni (SDSE).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà per dieci minuti.

**BATTAGLIA Giovanni (SDSE).** Signor Presidente, utilizzerò molto meno del tempo che mi è stato concesso.

Desidero semplicemente ribadire il giudizio sostanzialmente positivo dei senatori e delle senatrici del Gruppo della Sinistra Democratica, giudizio che abbiamo già avuto modo di esprimere negli interventi che abbiamo sviluppato nella Commissione di merito, la Commissione bilancio, e in quelli che come Gruppo abbiamo svolto durante la prima lettura del provvedimento.

Il decreto-legge n. 159, com'è noto, è stato migliorato in maniera significativa dall'esame in Commissione bilancio; sono state approvate in quella sede e poi in Aula importanti modifiche che hanno migliorato il testo iniziale. Ne ricordo solo alcune: le misure in materia di gestione dei servizi idrici, gli interventi correttivi in materia di editoria, di enti locali, ma anche di ambiente. Questi hanno fatto sì che il provvedimento assumesse un significato particolarmente importante, giudizio completato poi dalle misure di cui il Senato si è occupato nel corso della discussione sulla finanziaria.

Com'è noto, l'Aula non ha approvato alcune norme importanti che avremmo voluto fossero inserite nel provvedimento. Cito solo un caso per il significato politico che esso riveste: le misure che avevamo approvato in Commissione per la società Stretto di Messina. È stato un punto negativo, a nostro avviso, dell'esame del provvedimento in quanto tale; tuttavia, anche dopo il lavoro dell'Aula, esso mantiene caratteristiche che giudichiamo positive.

La Camera dei deputati non ha modificato sostanzialmente il provvedimento; ha introdotto alcune modifiche positive; ha corretto un emendamento che era stato approvato in Aula al Senato, sul cui contenuto siamo d'accordo ma che, per il modo come era stato votato e per la copertura che era stata individuata, non poteva non essere corretto. Ricordo anche che nel corso della discussione in quest'Aula abbiamo approvato l'emendamento sugli emotrasfusi, che rappresenta uno dei due interventi - questo e quello contenuto nel disegno di legge finanziaria - che riesce finalmente ad affrontare una questione che si trascinava da tantissimo tempo.

Quindi, nonostante il lavoro dell'Aula del Senato e quello svolto presso la Camera dei deputati, non modificiamo il giudizio che avevamo espresso, che rimane positivo, anzi riteniamo di dover richiamare l'attenzione soprattutto dei colleghi dei Gruppi di maggioranza e della maggioranza in generale sul metodo che andrebbe seguito nell'approvazione di provvedimenti importanti come

questo e come la legge finanziaria, che deve essere, appunto, quello utilizzato per il provvedimento in questione e per il disegno di legge finanziaria. Esprimiamo, pertanto, forti critiche sul metodo seguito per l'approvazione del provvedimento sul *welfare*, non ancora al nostro esame, perché riteniamo che siano stati commessi errori nel merito, ma anche nel metodo. Ci auguriamo che per il futuro si segua il metodo con il quale ci apprestiamo ad approvare questo decreto e con il quale abbiamo approvato in prima lettura la finanziaria, in luogo di quello utilizzato per approvare il provvedimento sul *welfare*, che non sarà esente, per quanto riguarda la nostra parte, da critiche sia nel merito che sul metodo.

Per queste ragioni, e ribadendo il giudizio già espresso varie volte nel corso della discussione in Commissione e in Aula, dichiaro il voto favorevole dei senatori del Gruppo della Sinistra Democratica al provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi SDSE, PD-Ulivo e RC-SE*).

**STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA).** Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, oggi va in scena il terzo tempo del secondo atto di quella commedia degli equivoci che si chiama Governo Prodi. Siamo al terzo tempo del secondo atto perché il primo atto è stato, signor Presidente, la legge finanziaria dello scorso anno (la prima di questo Governo). Infatti, a seguito della panoplia di misure allora messe in campo, bastava recarsi in qualunque luogo di riunione del Paese (un treno, un aereo, una sala d'aspetto, una riunione sindacale o politica, uno stadio o qualunque altro luogo d'incontro) per constatare che nessuno degli elettori italiani dichiarava di avere votato per la maggioranza e per il Governo che ne era scaturito.

Questo non riscontrare nessun orgoglio del risultato elettorale da parte degli elettori era il classico segno dello scollamento totale tra un Governo e l'intero elettorato. Tutto il corpo elettorale voltava le spalle al Governo; in primo luogo, nascondendo la mano, gli elele voltava quella parte di Paese che aveva contribuito a eleggere la maggioranza di questo Parlamento.

Ebbene, questo primo atto, durato ben un anno, ha portato la maggioranza, e in particolare i principali partiti di questa maggioranza, a compiere un atto mai visto in un Paese democratico, cioè la sostituzione del *leader* prima di aver perso le elezioni, atteggiandosi e sentendosi come se si fossero perse le elezioni. Non esiste altro modo, infatti, di interpretare la decisione di procedere alla nascita del Partito Democratico e di incoronarne *leader* qualcun altro rispetto al capo del Governo, che ne dovrebbe essere l'espressione. È esattamente questo che si fa quando, perdendo le elezioni, si ritiene il *proprio leader* non più all'altezza.

Nel secondo atto di questa commedia degli equivoci, di cui oggi celebriamo il terzo tempo (il primo è stato il passaggio iniziale di questo decreto al Senato e il secondo la finanziaria), siamo arrivati alla commedia dell'assurdo e non più degli equivoci. L'assurdità è che tutti i colleghi di maggioranza che mi hanno preceduto, anche quelli che non hanno parlato oggi in quest'Aula, hanno sistematicamente preso le distanze dal Governo e dal gesto che stanno annunciando di compiere, cioè dal voto favorevole. Non ho ancora sentito in quest'Aula, e dubito che sentirò, un annuncio di voto favorevole convinto in favore del Governo.

Se leggiamo quello che scrive sui giornali il collega Dini, riconosciamo in lui un fiero esponente di opposizione alla politica del Governo e non certo qualcuno che sarà qui a dare un voto favorevole. L'articolo pubblicato l'altro giorno sul «Corriere della Sera» era esemplare per la capacità di penetrante critica della strategia complessiva di politica economica, di cui questo decreto è un pezzo. Eppure il voto del collega Dini e di quanti a lui si riferiscono arriverà puntuale. Se poi leggiamo le dichiarazioni di ieri di Rifondazione Comunista in ordine ad un altro pezzo molto importante della strategia economica del Governo, cioè il Protocollo sul *welfare* e la decisione del Governo di apporvi la fiducia, troviamo un altro esempio di critica penetrante contro il Governo, ma dalla parte opposta, che si traduce in quest'Aula nuovamente in un voto favorevole. Abbiamo sentito riecheggiare tutto questo dal collega Barbieri, dal collega Giovanni Battaglia, dal collega Rossi. Non c'è nessuno nel Governo - nemmeno il Presidente del Consiglio, ritengo - che voglia avere un minimo orgoglio nel rivendicare l'operato dell'Esecutivo.

In questa commedia degli equivoci che si svolge da due anni a questa parte, prima si sono visti gli elettori disconoscere il Governo, ora si vedono i rappresentanti parlamentari disconoscerlo con altrettanta forza e presto si vedranno i Ministri nascondere di far parte della compagine di Governo. Quindi, in realtà il risultato netto di tutte queste parole è che il Governo si mantiene in piedi a dispetto di se stesso e a dispetto del Paese. Bisognerebbe allora chiedersi, in termini di scienza della politica, come tutto questo sia possibile, perché tutto ciò accada.

Vede, Presidente, il punto cruciale è che questo sarebbe un bel gioco, se la politica fosse corpo separato rispetto al Paese e variabile indipendente rispetto alla vita dei cittadini. Ma così non è. Il risultato è che le tensioni politiche di questa maggioranza, che si scaricano attraverso il diverso modo di configurarsi dei provvedimenti di politica economica, fanno sì che tali provvedimenti siano volti ad un solo fine, la sopravvivenza dell'Esecutivo, tatticamente perseguita con ogni provvedimento, senza che ci sia un solo disegno di politica economica.

Come ha rilevato bene il collega Eufemi in discussione generale, abbiamo un Governo che non solo tassa e spende, ma che tassa, crea *deficit* e spende, cioè il peggio che si può fare tutto insieme. Abbiamo un Governo che sostiene di voler abolire lo scalone previdenziale e che sostanzialmente lo conferma, facendo però credere di avere scritto sul programma una cosa diversa da quella che ha fatto. È un Governo che ha ingannato e continua a ingannare la sua *constituency* elettorale, i suoi elettori. Abbiamo un Governo che fa accettare in Commissione alcune misure di cambiamento e poi le revoca quando decide di apporre la fiducia, perché sente il fiato di coloro che minacciano di farlo cadere.

Signor Presidente, questo non significa governare un Paese. Questo è, ahimè, l'esercizio pericoloso del potere. Quando il potere si allontana dalla sua legittimazione democratica (e ciò è avvenuto in modo clamoroso lo scorso anno, quando si è determinata una distanza tra il Paese reale e il Governo, tanto che i partiti di maggioranza si sono sentiti in dovere di ristrutturarsi e di darsi un nuovo *leader*, avvertendo che nel cuore del loro elettorato erano morti, politicamente sconfitti), è pericoloso andare avanti in questo modo. Questo insieme di provvedimenti è stato realizzato solo al fine di garantire la sopravvivenza di chi è oggi al potere, a dispetto di chi si pretende di rappresentare.

Non capisco come il collega Dini possa essere soddisfatto di quella che lui definisce una sconfitta della sinistra, quando oggi è sconfitta la sua linea politica in quest'Aula, tant'è che la sinistra ne è contenta e parla, al contrario, della sconfitta del senatore Dini. Non capisco come si possa da parte della sinistra, dopo aver chiesto ed imposto che in un programma elettorale ci fossero alcune decisioni su quella che chiamano la precarietà del lavoro, sulla legge Biagi e sulla riforma previdenziale, vedersi da un voto di fiducia annullate tutte le proprie istanze, quelle per le quali - mi consenta, Presidente - ha lottato per cinque anni (per tre della legislatura in cui quelle misure furono approvate e per due di questa). Un voto di fiducia fa cancellare la loro stessa esistenza.

Colleghi, abbiate tutti quanti un minimo di sussulto di dignità. Guardate in faccia la gente che avete e state ingannando. Ciascuno di voi, ciascuna delle forze che disconosce in quest'Aula e disconoscerà sempre di più il Governo, si sta macchiando di un reato grave in politica: quello di tenere il potere a dispetto di quanto gli elettori vogliono. Ciò travolgerà la democrazia, se non stiamo attenti, Presidente. *(Applausi dai Gruppi DCA-PRI-MPA, FI e UDC e del senatore Baldassarri).*

**PETERLINI** (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PETERLINI** (*Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato si accinge a licenziare in terza e definitiva stesura il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008.

L'obiettivo perseguito da questo Governo e con tale decreto, così come fu anche con il decreto-legge dello scorso luglio (entrambi non per caso chiamati "tesoretto"), è di restituire e redistribuire risorse al Paese, specialmente alle fasce più deboli.

Nella valutazione del provvedimento in esame, infatti, non si può non ricordare che la prima finanziaria varata da questo Esecutivo è stata prima di tutto una finanziaria del rigore, la quale ha perseguito soprattutto l'obiettivo del risanamento, visto e considerato che il bilancio dello Stato era gravato da un pesante debito pubblico ereditato da decenni del passato.

Purtroppo, l'obiettivo perseguito con la scorsa finanziaria è stato molto poco e mal comunicato al Paese, con la conseguenza che i sacrifici che sono stati chiesti ai cittadini e alle imprese non sono stati capiti ma subiti come delle ingiustizie. Condividiamo, dunque, la scelta adottata ora dal Governo di utilizzare le risorse aggiuntive a disposizione e provenienti dall'extragetito soprattutto per la redistribuzione e lo sviluppo. È infatti giusto e doveroso che dei frutti di una politica economica rigorosa possano usufruire quei cittadini e quelle imprese che, con il loro sacrificio, hanno contribuito al risanamento, sopportando un aumento della pressione fiscale.

Accogliamo - ribadisco - l'aver scelto la redistribuzione, ma chiediamo allo stesso tempo al Governo di non dimenticare che lo spazio di manovra è molto ridotto e che il Paese non può assolutamente permettersi un aumento della spesa corrente, la quale comporterebbe altre ed

ulteriori tasse. Non penso solo ai rigidi paletti, quali i vincoli europei; penso soprattutto - e non mi stancherò di ripeterlo e di ripeterlo ancora - al debito pubblico e ai suoi interessi. Il fardello che l'Italia si porta dietro ormai da vari anni è di oltre 1.600 miliardi di debito, il più alto dei Paesi europei, che ogni anno costano allo Stato, ossia a noi tutti, una cifra di oltre 70 miliardi di interessi passivi. Quanto più pesante resterà questo fardello, tanto più difficile resterà coniugare il risanamento dei conti pubblici con concrete misure di impulso allo sviluppo, di riduzione della pressione fiscale e con interventi per ridurre le disuguaglianze sociali.

Signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie voterà a favore di questo provvedimento perché ritiene che, specialmente al Senato in prima lettura, sia stato compiuto un buon lavoro, sia in Commissione che in Aula. Ricordo che al Senato, anche in prima lettura, il testo è stato approvato senza voto di fiducia.

Entrando nel merito del provvedimento, accogliamo con favore che il decreto interviene a favore dei cosiddetti incapienti, ossia a favore di quelle persone che non possono mai beneficiare delle detrazioni fiscali perché il loro reddito è talmente basso che non possono pagare le tasse.

Accogliamo con favore anche le misure agevolative sulle fonti rinnovabili, quelle di sostegno alle vittime del terrorismo ed un primo, anche se assai modesto (e giustamente è stato criticato), aiuto agli emotrasfusi. Salutiamo con favore anche l'incremento del Fondo per le politiche sociali e la scelta di rendere disponibili risorse per la scuola dell'obbligo.

Quello che manca - e lo abbiamo lamentato come Gruppo in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione in prima lettura e durante l'esame del disegno di legge finanziaria - è una serie di interventi a favore delle famiglie. Il Gruppo Per le Autonomie aveva chiesto con fermezza politiche familiari strutturali, nello specifico a sostegno della maternità e delle donne lavoratrici con bambini. Bisogna, infatti, rendere compatibile il lavoro delle donne, spesso indispensabile per la sopravvivenza della famiglia, con l'educazione dei figli, l'altro obiettivo da garantire. Avevamo richiesto l'aumento dei mesi di congedo parentale per dare un primo segnale forte a sostegno di quella natalità che vede quello dell'Italia uno dei tassi più bassi del mondo, con tutti i problemi e i risvolti conseguenti di sostenibilità del sistema pensionistico, sociale in generale, della sanità e dei casi di non autosufficienza. Al riguardo presenteremo a breve un disegno di legge e chiedo fin d'ora, sia alla maggioranza che all'opposizione, di sostenere questo obiettivo affinché tornino ad aumentare le nascite anche in questo Paese. Ricordo che la Francia e i Paesi nordici, per esempio, sono stati capaci di promuovere proprio le politiche sociali attraverso il sostegno alla famiglia.

Oltre a ciò, incentiviamo l'obiettivo di rafforzare le strutture ferroviarie per favorire il trasferimento del traffico merci e delle persone dalla gomma alla rotaia. Al tempo stesso, però, ci troviamo d'accordo con le dichiarazioni rilasciate recentemente dal Ministro delle infrastrutture, onorevole Di Pietro, che non intende più concedere risorse al buio. Pur con il sostegno fornito in questi anni, le Ferrovie continuano ad annunciare nuovi rincari dei biglietti. Occorre pertanto trasparenza su dove finiscono questi soldi e, soprattutto, devono essere visibili ai cittadini viaggiatori e alle imprese i frutti di questi finanziamenti. I tanti pendolari, che fortunatamente scelgono di muoversi in treno piuttosto che in macchina, vivono quotidianamente disagi che non sono più tollerabili. Si aggiunga il fatto che anche le potenzialità delle ferrovie per il trasporto merci non sono sfruttate e, se lo sono, sono sfruttate molto male. Chiediamo dunque con insistenza che le Ferrovie utilizzino questi finanziamenti per migliorare le strutture e i servizi, allo stato assai carenti, e per porre rimedio alle indecenti condizioni igieniche nei vagoni dei treni.

Concludo, signor Presidente, annunciando che il Gruppo Per le Autonomie esprimerà un voto favorevole al provvedimento in esame, con la richiesta, tuttavia, di perseguire sempre lo scopo di raggiungere un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di risanamento, una più equa distribuzione della ricchezza, soprattutto con riferimento alle categorie più deboli ed alle famiglie, e una riduzione del peso fiscale anche per le imprese. *(Applausi dal Gruppo Aut e della senatrice Brisca Menapace).*

**TIBALDI** *(IU-Verdi-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**TIBALDI** *(IU-Verdi-Com)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, abbiamo già avuto occasione di esprimere il nostro giudizio positivo sul decreto-legge in esame nel corso della sua prima lettura in Senato, giudizio che confermiamo oggi, anche perché le modifiche apportate dalla Camera non cambiano la sostanza politica e l'orientamento delle scelte adottate ma correggono alcune imprecisioni, alcuni aspetti che non siamo riusciti a risolvere nel primo esame, quali, ad esempio,

la copertura finanziaria per le disposizioni di sostegno agli emotrasfusi e ai talassemici. Confermo, quindi, che le modifiche apportate migliorano la copertura finanziaria di alcune norme sulle quali c'era dubbia coerenza costituzionale.

La modifica più rilevante riguarda la detrazione fiscale per gli incapienti. Se da una parte il *bonus* di 300 euro viene riportato a 150 euro, dall'altra viene assunto l'impegno da parte del Governo di promuovere una disciplina organica in grado di migliorare, attraverso il riconoscimento di un'imposta negativa, le condizioni di vita di milioni e milioni di pensionati e di lavoratori che non riescono neanche a godere, anche quando ne hanno diritto, di detrazioni fiscali o di riduzioni dell'imposizione fiscale data l'esiguità della cifra resa disponibile ed il costo dell'intervento che in questo caso sfiora i 2 miliardi di euro. Ho già detto che è stata rivista in maniera positiva la norma che prevede la copertura per il risarcimento a coloro che sono stati danneggiati da emotrasfusioni e che sono state apportate alcune modifiche migliorative per le misure cosiddette di natura ecologica ed ambientale, in particolare per il biodiesel. Così come va apprezzata la misura, invece nuova, apportata nella lettura alla Camera, relativa alla modifica del Patto di stabilità al fine di non dover rinunciare ai fondi comunitari che necessitano di un cofinanziamento. Tutto ciò significa che questo ramo del Parlamento ha lavorato e bene. Di questo dobbiamo essere orgogliosi. Credo che però vada anche apprezzata e vista in positivo una disponibilità effettiva all'interno della maggioranza ma anche nei confronti dell'opposizione e del Governo di far sì che il ruolo del Parlamento si dispiegasse appieno e le istanze, soprattutto quelle sociali, di cui noi come altra parte del nostro schieramento siamo portatori, trovassero alcune prime risposte.

Ricordo che la legge che stiamo per approvare non può essere considerata a se stante, ma va legata al primo provvedimento legislativo adottato ancora prima delle ferie, quello concernente il primo famoso "tesoretto" di cui abbiamo discusso, che ha destinato una parte delle risorse derivanti dalla lotta all'elusione e all'evasione fiscale ai pensionati con i redditi più bassi e ad altre iniziative; e va vista anche collegata alle altre misure che abbiamo assunto all'interno della finanziaria, che caratterizzano in maniera più marcata una scelta di inizio di un percorso di redistribuzione sociale, soprattutto nei confronti dei cittadini pensionati, dei lavoratori meno abbienti e delle famiglie; una politica di maggiore equità, anche qui una politica che tenta di ricostruire, sotto alcuni aspetti, un minimo di Stato sociale dopo gli arretramenti e le demolizioni effettuate da parte delle politiche liberiste che in questi ultimi vent'anni, spesso abbiamo seguito anche noi e che sono state portate all'exasperazione dal Governo precedente.

Questo decreto e la finanziaria non sono, come dice l'opposizione, provvedimenti che aumentano la spesa; essi tentano di attuare un minimo di inversione di tendenza e di giustizia sociale nei confronti dei meno abbienti e dei cittadini italiani, a partire dai pensionati, dai giovani e dai lavoratori che si trovano in queste condizioni.

Io penso che, in proposito, anche l'opposizione dovrebbe essere un po' più coerente perché non si può contemporaneamente denunciare il fatto che i 150 euro per gli incapienti sono troppo pochi e che è necessario intervenire per una riduzione della tassazione sui lavoratori (in particolare su quelli precari) e poi contemporaneamente opporsi a qualsiasi iniziativa e a qualsiasi provvedimento che sia realmente in grado di farci uscire da una situazione di precarietà che non riguarda solo il rapporto di lavoro, ma la vita stessa. Essere precari, infatti, non significa avere solo un lavoro precario, ma innanzitutto vivere una precarietà che è determinata non solo dall'incertezza del futuro del lavoro, ma soprattutto dall'impossibilità di programmare la vita perché le condizioni salariali sono quelle che conosciamo tutti.

Nella finanziaria abbiamo provveduto a considerare certe esigenze e credo che bisognerà mantenere questo impegno. Se nel prossimo anno, quindi, ci saranno ulteriori risorse dovute alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale - che va ulteriormente incentivata -, penso che queste dovranno essere in primo luogo utilizzate per una riduzione delle tasse per i redditi da lavoro, in particolare per quelli molto bassi.

Credo che questo sia giusto e che vada attuato, ma voglio contemporaneamente dire un'altra cosa. Chi pensa, come fanno la Confindustria ed alcuni nostri amici dell'opposizione, che la soluzione della questione salariale nel nostro Paese si risolva solo ed esclusivamente attraverso una riduzione delle tasse si sbaglia. Insistendo con una politica di riduzione del costo del lavoro abbiamo, infatti, portato alla rovina il nostro Paese, non solo i lavoratori, non solo le famiglie e non solo i pensionati perché attraverso la continua riduzione del costo del lavoro abbiamo sostanzialmente disincentivato le nostre aziende ad intervenire e ad investire sulla ricerca e sull'innovazione che sono gli unici elementi che danno competitività.

È, quindi, necessario sapere che noi dovremmo affrontare la questione salariale e che questo Governo e la mia maggioranza devono fornire risposte precise anche in tal senso. Non è certamente positivo, pertanto, quanto deciso ieri alla Camera relativamente alla vicenda del

decreto sul *welfare*: non solo si è venuto meno a impegni politici che si erano assunti, ma si è anche dato uno schiaffo in faccia al ruolo del Parlamento. Si era lavorato all'interno della maggioranza e in un confronto stretto con il Governo per trovare soluzioni, dopodiché sono bastati i ricatti della Confindustria e di alcuni parlamentari, che purtroppo sono determinanti, per far sì che quel provvedimento sofferto - che non risolve i problemi dei lavoratori sia relativamente alle pensioni sia relativamente alla questione della precarietà - venisse ulteriormente peggiorato rispetto alle lievi modifiche che ci sono state.

In conclusione, noi voteremo convintamente a favore: deve essere chiaro, però, che il nostro continuerà ad essere un voto convinto se questa maggioranza, ed il rapporto tra l'Esecutivo e la sua maggioranza, continuerà ad essere quello che abbiamo verificato nel corso dell'esame di questo provvedimento di legge e della discussione sulla finanziaria. Se cambiasse radicalmente, si deve sapere che non ci sono solo coloro che sentono i richiami della Confindustria o dei poteri forti, che si tengono le mani libere: tutti avranno le loro responsabilità. (*Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e RC-SE e del senatore Ladu*).

**FRANCO Paolo** (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FRANCO Paolo** (*LNP*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi senatori, nel decreto-legge che sta per essere convertito vi è, all'articolo 44, un capoverso, che leggo testualmente, del seguente tenore: «In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi» viene concessa "una detrazione fiscale", quella di cui tanto si è discusso. Ma che modo di legiferare è questo? Onestamente, è davvero risibile. Se non ci fossero delle motivazioni politiche che soggiacciono ad una dicitura del genere, che è veramente incongruente, che non dovrebbe neanche esservi all'interno di un testo legislativo come quello che ora invece verrà approvato, sarebbe davvero un controsenso.

Le motivazioni politiche invece ci sono e sono le stesse che abbiamo sentito anche pochi minuti fa negli interventi dei colleghi della maggioranza che sostiene il Governo. Da un lato, infatti, abbiamo qualcuno che dice: che bello, ci saranno ancora dei tesoretti, finalmente potremo intervenire nei confronti delle categorie che hanno sempre pagato le tasse e che stanno soffrendo di un carico fiscale così pesante, quindi diminuiranno le tasse (ulteriore promessa). Dall'altro, abbiamo qualcuno che afferma: sono contento, perché ho avuto la conferma che l'incremento del *bonus*, della detrazione fiscale per gli incapienti, potrà essere ripristinato nel 2008, con le risorse là reperite, magari nell'ammontare che il Senato, nella lettura precedente di questo decreto, aveva indicato in 300 euro.

Dunque, vi sono contraddizioni che cercano di essere pagate con delle promesse, tant'è vero che voglio dire ai colleghi che hanno affermato l'una e l'altra cosa che non si realizzeranno né l'una né l'altra. Non ci sarà la diminuzione fiscale, non ci sarà il ripristino di altri livelli per gli importi per gli incapienti. Nel momento in cui, invece, diciture di questo tipo vengono poste a livello legislativo, ciò vuol dire che neanche a livello politico ci si fida di quello su cui ci si accorda all'interno della maggioranza. Non basta più dichiarare a livello programmatico che si farà questo o quello: bisogna inserirlo addirittura, in una maniera non solo spudorata ma anche assolutamente inqualificabile, all'interno di un disegno di legge. In attesa di un qualcosa che verrà, intanto facciamo questo, a livello legislativo. Ebbene, si tratta di un evidente segno dell'incongruenza e dei non accordi all'interno della maggioranza che ci sono ormai su tutto, su questo tema così come, ad esempio, sul provvedimento in tema di sicurezza, che sta procedendo con un andamento altalenante proprio perché non vi è un accordo all'interno della maggioranza.

È una situazione, quindi, che continua ad essere assolutamente precaria. Di precario, colleghi, non ci sono solo i lavoratori: c'è anche una maggioranza di Governo che in questo modo non riesce a dare le risposte che vorrebbe dare a livello programmatico, e delle enunciazioni del Ministro dell'economia (e che i cittadini si aspettano), di risanamento del debito pubblico, di miglioramento delle condizioni dei lavoratori a reddito fisso. Non riesce a dare queste risposte; quindi, si nasconde dietro formule vuote, inutili ed assolutamente inusuali. Non so neanche come si possa permettere, signor Presidente, che ci sia una dicitura come quella che ho letto poco fa all'interno di quella che poi diventerà legge dello Stato.

La realtà è che questo atteggiamento e questa situazione politica, che fa un passo in una direzione e un altro nella direzione opposta, senza perseguire concretamente né l'una né l'altra,

hanno dato spazio negli indicatori di bilancio e finanziari a delle modificazioni assolutamente negative.

Aumenta la pressione fiscale. Come ho in parte sottolineato anche in discussione generale, è tempo di bilanci: un intero anno di amministrazione del centro-sinistra si sta per concludere ed è inequivocabile, stando ai dati ISTAT, l'aumento della pressione fiscale.

Aumenta la spesa pubblica: per la prima volta, essa ha superato il 50 per cento del PIL. Quindi, al corrispondente incremento della pressione fiscale si affianca un più che proporzionale incremento della spesa pubblica.

Aumenta il *deficit*. È vero o no che esso aumenta? Ciò è dimostrato dal fatto che, addirittura, se il disegno di legge finanziaria non fosse approvato, il bilancio dello Stato per il prossimo esercizio ne ricaverebbe un beneficio, perché avremmo un *deficit* di 0,2 punti percentuali in meno.

Aumenta il debito pubblico; esso infatti continua a correre. Il Prodotto interno lordo, rispetto alle previsioni, è stato rivisto e la crescita diminuisce di una percentuale, rispetto al PIL, inferiore rispetto a quella programmata.

Considerato che spesso discutiamo della situazione che i nostri concittadini stanno vivendo sulle loro spalle in maniera assolutamente grave, vorrei sottolineare che il potere d'acquisto dei redditi diminuisce, per una serie di valutazioni complesse e ci vorrebbe un po' di tempo per riuscire ad illustrarle tutte. Oggi ho accennato - ed è stato ripreso nella replica del sottosegretario Lettieri - all'effetto euro. Evidentemente, ciò significa che delle motivazioni anche sotto tale profilo ci sono e non possono non esserci, se non altro per l'effetto sui tassi di cambio che tale valuta ha avuto negli ultimi mesi e negli ultimi anni.

La produzione industriale continua in maniera altalenante. Non vi è quindi una crescita della produzione industriale che permetta di sostenere anche lontanamente tutto l'intervento che, a livello di assistenzialismo e di spesa pubblica, la maggioranza di centro-sinistra sta mettendo in atto quotidianamente, decreto dopo decreto, finanziaria dopo finanziaria.

Questa è una politica scientemente perseguita; infatti, non voglio assolutamente sostenere che queste sono politiche perseguite senza sapere il tipo di scelte che si stanno compiendo. Ciò al di là delle dichiarazioni che il ministro dell'economia Padoa-Schioppa rilascia a giorni alterni, definendosi come il Ministro del rigore, del controllo della spesa pubblica e del debito pubblico, del controllo della pubblica amministrazione.

Ricordate cosa era scritto nel vostro programma a proposito del fenomeno della burocrazia nel nostro Paese, della burocrazia che occlude spazi, impedisce la crescita e lo sviluppo di imprese e quindi di vero lavoro. L'unico lavoro che riuscite a pensare di creare è quello derivante dalla trasformazione dei precari in lavoratori stabili, ritenendo che sia un modo di generare un lavoro vero e concreto, che dia risposte occupazionali al Paese, quando sapete benissimo che così non è.

Dopo questo 2007 che si sta per concludere e in cui si è manifestata in maniera chiara la politica economica e fiscale della maggioranza di centro-sinistra, voi scientemente fate tutto ciò che ho finora ricordato: scientemente accrescete la pressione fiscale, la spesa pubblica, il *deficit* e continuate con la crescita del debito pubblico.

Si tratta di scelte, perché a voi non interessa la struttura e la solidità del bilancio pubblico, la patrimonializzazione delle imprese, il costo che, nell'insieme, la macchina pubblica ha nei confronti del complesso dello Stato e quindi il grave fenomeno, che dura da tantissimi anni, del drenaggio di enormi risorse della parte sana e produttiva del Paese a favore della parte improduttiva e anche poco sana. Perseguite queste strade perché in questa direzione volete andare e manifestare le vostre scelte di politica economica e finanziaria.

È stato citato poco fa anche l'intervento sul *welfare*: ebbene, quello è un altro tassello molto pesante che ipoteca il futuro del Paese. La responsabilità è vostra oggi e lo sarà anche in futuro. *(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).*

**CICCANTI (UDC).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CICCANTI (UDC).** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, questa legge di conversione del decreto-legge n. 159 si lega alla conversione del decreto-legge n. 81 del luglio scorso, alla finanziaria per il 2007 e a quella per il 2008, in corso di discussione alla Camera.

Perché c'è questo collegamento? In primo luogo, perché la finanziaria 2007, con una manovra di 45 miliardi di euro, quando ne bastavano solo 15 (lo ricorderà bene anche lei, signor

Sottosegretario), ha creato la cosiddetta provvista, cioè le maggiori entrate di cui si sta discutendo da qualche mese.

Queste maggiori entrate derivano però da un aumento della pressione fiscale. Nel 2007, è stato ricordato più volte e da più parti, essa raggiungerà il 43 per cento; molti studiosi di macroeconomia prevedono inoltre che essa supererà tale limite nel 2008. Si consideri inoltre che il PIL ingloba anche l'evasione fiscale (secondo la riforma dell'ISTAT); se si prende il PIL al netto dell'evasione fiscale, possiamo ben dire che la stessa pressione fiscale va ben oltre il 50 per cento.

Il secondo motivo è il maggior gettito fiscale, che, secondo la Corte dei conti, si dovrebbe attestare nel 2007 intorno a 18-19 miliardi di euro. Queste maggiori entrate hanno costituito ben due tesoretti, che sono stati spartiti dall'attuale maggioranza con uno scambio di voti, in particolar modo al Senato, per tenere uniti i diversi dissidenti e i vari pezzi della maggioranza, soprattutto quelli più recalcitranti.

Il terzo motivo è che il decreto legge n. 81 è costato 7 miliardi e 400 milioni di euro, mentre il decreto-legge n. 159, che è in discussione e in votazione, costerà 8 miliardi e 500 milioni di euro. Il resto dei 18 miliardi e mezzo di maggiori entrate andrà ad alimentare la finanziaria.

Come sono state utilizzate queste maggiori entrate? Bisogna tener conto di un punto fermo in questa discussione: l'articolo 1, comma 4, della finanziaria 2007. Tale comma era chiaro, anche perché, meno l'UDC, fu approvato sia dal centro-sinistra, sia da una parte del centro-destra. Recita questo comma (che è stato anche ripreso dalla finanziaria 2008, seppur modificato in parte) che, qualora nel corso dell'esercizio finanziario fossero state realizzate maggiori entrate da tributi, queste dovevano essere destinate prioritariamente - attenzione, amici del centro-sinistra! - alla riduzione della pressione fiscale delle fasce di reddito più basse.

Se si leggono i due decreti-legge che ho citato e le rispettive leggi di conversione, che hanno ovviamente ampliato la platea dei beneficiari delle spese ivi previste, ci rendiamo conto che solo i cosiddetti incapienti, ossia coloro che non hanno reddito (ovvero hanno un reddito così basso che non pagano le imposte), avevano diritto prioritario alla restituzione fiscale.

Quindi, tutti gli altri beneficiari (soggetti singoli individuali o collettivi, istituzioni o soggetti privati che siano) potevano eventualmente vantare diritti, ma dopo aver soddisfatto gli incapienti. Questo, oltre che costituire un impegno politico del centro-sinistra quindi maturato all'interno della maggioranza, avrebbe anche potuto coinvolgere il consenso di una parte del centro-destra. Infatti, mentre i redditi medio-bassi hanno goduto di detrazioni e deduzioni fiscali, solo coloro che non pagano le tasse non hanno potuto godere di alcunché e non parlo degli evasori, ovviamente, ma di coloro che non raggiungono la soglia del minimo di imposizione fiscale (siano lavoratori autonomi, dipendenti o addirittura nullatenenti), tanto da meritare la cosiddetta imposta negativa, che sarebbe quella che riguarda gli incapienti, ossia il pagamento da parte dello Stato di un valore di imposta pari ai benefici che avrebbero ottenuto se avessero potuto pagare le tasse perché percettori di reddito.

Al Senato il centro-destra votò ed approvò un emendamento del senatore Fernando Rossi (che non vedo in Aula), che raddoppiava per il 2007 da 150 a 300 euro questo contributo (che è *una tantum* ed è quindi ovviamente limitato al 2007), che lo Stato restituiva anche ai senza reddito o percettori di basso reddito, come ho detto. In quella occasione, dove la maggioranza fu battuta in quest'Aula, si discusse sulla bontà della copertura finanziaria, ma non sul merito, sulla validità della scelta fatta. Si ritenne da parte di tutti che si trattava di un *fiscal drag* per i poveri, in linea con la norma e l'impegno politico del comma 4, come ho ricordato, della finanziaria 2007.

Tale scelta era già stata fatta - è vero - dal Governo, che proponeva 150 euro, ma veniva rafforzata da un voto dell'opposizione che raddoppiava l'importo da 150 a 300 euro e quindi era una misura di grande significato sociale, di grande giustizia sociale.

Ora ci si chiede perché sia stata cancellata alla Camera, perché questa sinistra comunista intenda subire un affronto così umiliante verso i veri poveri; i soggetti in questione, infatti, non sono evasori fiscali, ma veri poveri: gli incapienti.

A suo tempo, noi dell'UDC avanzammo una sfida a questa maggioranza a cui proponemmo di ritirare gli emendamenti di spesa dopodiché noi avremmo ritirato i nostri; le chiedemmo di rinunciare alle misure clientelari ed elettorali contenute nel decreto, destinando le risorse alla riduzione del debito pubblico e noi avremmo positivamente votato il decreto. Si trattava quindi di una sfida virtuosa, non di una sfida in qualche modo diretta a limitare l'azione della maggioranza, ma a limitare quell'azione rivolta soltanto a soddisfare gli interessi di parte. Noi anteponevamo gli interessi del Paese a quelli della vostra parte. Invece, non solo avete conservato le misure che aumentano la spesa corrente e il disavanzo rispetto a quello che si sarebbe registrato a legislazione vigente, aumentando il fabbisogno e il debito pubblico che

pagheranno le future generazioni, ma avete anche privilegiato la spesa corrente inutile e improduttiva a danno di quella sociale e agli investimenti per lo sviluppo.

Questa, come ricordava il collega Stracquadanio, è la vera bollatura che viene fatta in senso negativo da questo Governo e da questa maggioranza. Questa è la peggiore pratica di Governo che si possa conoscere nella storia della Repubblica, se è possibile rintracciare pagine peggiori.

Abbiamo sentito dire e ripetere che queste maggiori entrate sono il risultato della lotta all'evasione fiscale: nessuno lo ha dimostrato, né in quest'Aula né in Commissione né in altra sede: nemmeno il Ministro dell'economia e delle finanze, con la relazione prevista dal comma 5 della finanziaria 2007, che lo impegnava a dimostrare la natura e la tipologia di queste entrate. *(Richiami del Presidente)*. Signor Presidente, mi consenta di proseguire per qualche minuto.

PRESIDENTE. No, per qualche minuto no, per un minuto certamente.

CICCANTI *(UDC)*. Signor Presidente, ci preoccupa una situazione economica in cui si aumentano le tasse e non si destina un euro per lo sviluppo, quindi abbiamo una pressione fiscale che si somma a risorse che non vengono date allo sviluppo.

A conclusione del mio intervento, voglio porre una domanda a quest'Aula: se avessimo avuto oggi un'altra legge elettorale, un Senato eletto con la legge elettorale che vogliamo noi dell'UDC, cioè un sistema proporzionale secondo il modello tedesco, ci saremmo vincolati, ci saremmo in qualche modo bloccati su questa vicenda politica dell'utilizzo dell'extraggettito, o avremmo fatto un uso virtuoso di queste risorse? Sono convinto che se avessimo avuto un'Aula eletta con un altro sistema elettorale, con soggetti politici derivanti da quest'altro modello, saremmo stati tutti più liberi di fare gli interessi del Paese anziché quelli di una sola parte.

Ecco allora che la vicenda che ha caratterizzato il Governo Prodi in quest'anno e mezzo è una ragione in più per imprimere una accelerazione ai progetti di riforma elettorale ed istituzionale che ci consentano di avere un quadro politico più rispondente e coerente con gli interessi del Paese. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI)*.

\*TECCE *(RC-SE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TECCE *(RC-SE)*. Signor Presidente, colleghi senatori, l'*iter* parlamentare del provvedimento in esame mi induce a richiamare una nostra proposta di riforma del Senato (illustrata in un convegno del nostro Gruppo di alcuni mesi fa e presieduto dal vice presidente Caprili, con la partecipazione di altri esponenti di quest'Aula di maggioranza e di opposizione), tesa ad affermare la persistenza di una doppia lettura dei provvedimenti legati alla sessione di bilancio, anche in una ipotesi di Senato delle Regioni ad elezione diretta, non certo quel pasticcio votato alla Camera.

Mi riferisco alla norma di cui all'articolo 44 del decreto in esame inerente le misure a favore dei contribuenti a basso reddito, di cui molti colleghi hanno parlato, il cosiddetto *bonus* incapienti, dove alla Camera si è corretta una copertura sbagliata, basata sull'attivazione del 30 per cento dei fondi dormienti che non sono attivabili, come ben sappiamo, avendo lavorato sul loro utilizzo anche in finanziaria in direzione della stabilizzazione dei precari.

Vorrei allora soffermarmi su una specificazione sia politica, che tecnica. Alla Camera, caro collega Galli, non si è registrato solo un problema di copertura ma, al di là di qualche facile battuta, si è anche introdotto il principio di una misura fiscale permanente a favore dei contribuenti a reddito più basso, a quei soggetti passivi di imposta in attesa dell'introduzione - si afferma nel testo - di una disciplina organica, "di una misura fiscale volta ad assicurare il riconoscimento di una imposta negativa per i soggetti a basso reddito". Non è ancora il reddito sociale di cittadinanza che vorremmo, misura di *welfare*, ma è un primo passo, almeno sul terreno fiscale, per dare un segnale di risarcimento sociale ai soggetti più deboli.

Un secondo aspetto riguardo la natura di questo intervento - lo ha ricordato su un altro terreno il collega Ciccanti - è la riduzione della pressione fiscale, il richiamato articolo 1, comma 4, della finanziaria 2007. Ebbene, si può discutere se è poco o è tanto, ma 1.900.000 euro, poco meno di un quarto dell'intera manovra espansiva che deriva da questo decreto, sono utilizzati per ridurre la pressione fiscale.

La destra in questi mesi è intervenuta con due accenti opposti sul tema generale dell'extraggettito, oltre che sulle misure specifiche: da una parte, l'extraggettito per diminuire la pressione fiscale a

partire dai più deboli, come avviene in gran parte, o, per altri versi, per ridurre il *deficit*, come pure con questo provvedimento avviene, in piccola parte, riducendo il saldo netto da finanziare.

Una delle due ipotesi è sbagliata, non possono essere entrambe giuste. Allora, in contraddizione con entrambe le ipotesi, sento che sarebbe stato meglio destinare tutto l'extraggettito 2007 solo al *bonus* degli incapienti. Però in contraddizione si propongono - per fortuna l'Aula li ha già bocciati - due emendamenti di riproposizione del raddoppio del *bonus*, in netto contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, l'uno basato sulla questione della Tabella C, l'altro sui fondi discrezionali, insomma senza una copertura realmente sensata per una forza di governo.

Peraltro, su questo aspetto mi interessa segnalare che l'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria 2007, è stato modificato dal testo votato in quest'Aula della finanziaria 2008, oggi all'esame della Camera dei deputati, in modo che tutto l'extraggettito 2008 serva a ridurre le tasse sul lavoro dipendente. Allora, ecco il punto: con il decreto-legge abbiamo avviato una strada che va sicuramente potenziata.

E basta con le polemiche sulla spesa corrente sempre improduttiva! Pensiamo alle ferrovie; per mesi avete detto che erano fermi i cantieri. C'è uno stanziamento in relazione alle ferrovie e francamente ci preoccupiamo più che il ministro Di Pietro fermi questo trasferimento perché vuole rendere i binari aperti ai privati, piuttosto che del fatto che quel tipo di stanziamenti può essere utile a rilanciare una fase di ripresa economica.

Sugli altri punti del decreto, per brevità, non mi soffermo, perché hanno già detto e bene i colleghi Albonetti e Martone richiamando il piano di edilizia pubblica, i programmi di cooperazione internazionale, gli asili nido ed altri temi, primo fra tutti la moratoria per gli affidamenti ai privati del servizio idrico integrato.

Quello su cui voglio soffermarmi è un punto politico. Su questo provvedimento, e più in generale sul disegno di legge finanziaria, abbiamo lavorato molto e bene in Commissione bilancio e in Aula nel Senato della Repubblica, con l'unità dialettica della maggioranza, senza ricorrere al voto di fiducia. Per la verità, così non sta avvenendo in queste ore alla Camera dei deputati per il provvedimento sul *welfare* sia nel merito, in particolare sulla precarietà, ma soprattutto nella metodologia di lavoro, nel rapporto fra Parlamento e Governo, e sul lavoro unitario di una Commissione, della sua maggioranza che vota un testo sul quale il Governo non pone la fiducia ma la mette su un altro. Qualcuno nella maggioranza già prima ha parlato di unità solo sul merito, da adesso in poi.

Il nostro Gruppo condivide molto le parole del Presidente della Camera sul *vulnus* democratico di un voto di fiducia non sul testo approvato in Commissione. Al Senato questo non è avvenuto finora e credo che non avverrà. Il nostro Gruppo è preoccupato anche di posizioni che, in nome della concertazione con le parti sociali, rifiutino un confronto in ossequio ai *diktat* della Confindustria. Nel merito è importante parlare sempre, ma serve una finalità condivisa, serve coniugare rigore, equità e sviluppo, applicando il programma dell'Unione.

Votiamo senza avverbi, non - come qualcuno ha detto - con convinzione, con meno convinzione o altro. Votiamo a favore del decreto-legge in esame perché, oltre che sul merito specifico, ci ritroviamo sulle finalità generali del collegato e della manovra finanziaria.

Il Partito della Rifondazione Comunista e la sinistra sono forze serie, radicate nel Paese, e devono guardare a grandi interessi sociali e popolari. Speriamo - mi rivolgo al Governo - di poter continuare a dire la stessa cosa anche per altri provvedimenti. Dipende dalla capacità dei movimenti di permeare l'agenda politica del Governo stesso, dal senso di responsabilità del Presidente del Consiglio e dei signori Ministri, e anche da alcuni settori della maggioranza, cui - parafrasando il principe napoletano De Curtis, meglio noto come Totò - vorrei ricordare che ogni pazienza ha un limite. (*Applausi dal Gruppo RC-SE. Congratulazioni*).

**BALDASSARRI (AN).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BALDASSARRI (AN).** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei motivare tre motivazioni sulla base delle quali il Gruppo di Alleanza Nazionale esprimerà voto contrario alla conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.

La prima motivazione è nel titolo stesso del decreto. Il collega Tecce ha giustamente ricordato Totò, che ogni pazienza ha un limite, ma ogni limite ha la sua pazienza. Vorrei rovesciare questa condizione, perché il titolo del provvedimento supera ogni limite di decenza, più che di pazienza. È un decreto-legge recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria», e fin qui

d'accordo; segue: «per lo sviluppo e l'equità sociale». Relativamente allo sviluppo, come è evidente, non vi è mezzo euro. Relativamente all'equità sociale, vi è l'offesa, della quale dovrete vergognarvi, dei famosi 41 centesimi al giorno per gli incapienti.

Quanto alla seconda motivazione, il decreto è tornato dalla Camera con due modifiche peggiorative rispetto al testo approvato dal Senato.

La prima riguarda il rapporto tra amministrazioni centrali e amministrazioni locali. Signor Presidente, così come è stato modificato dalla Camera, questo decreto mi ha ricordato molto un vecchio cartello appeso nella macelleria della piazza del mio paese tanti anni fa. Esso recava la seguente scritta: «oggi non si fa credito, domani sì». L'accordo introdotto nel decreto dalla Camera richiama lo stesso cartello, ma al rovescio: «oggi si fa credito, domani no». Infatti, si consente alle amministrazioni di sfiorare nel 2007 a condizione di una promessa di rientro nel 2008, ovviamente mortificando tutte le amministrazioni che hanno magari rigorosamente rispettato il Patto di stabilità interno.

La seconda modifica consiste nella cosiddetta correzione del *bonus* per gli incapienti. Si è detto che l'emendamento Rossi, che raddoppiava da 150 a 300 euro l'*una tantum* portando da 41 centesimi a 82 centesimi al giorno il famoso *bonus*, in quella versione aveva una copertura non accettabile. Se è un problema di copertura, dopo aver speso 7 miliardi e mezzo con il decreto di luglio e 8 miliardi e mezzo con questo decreto, per un totale di 16 miliardi, voi della maggioranza, che a parole fate maggior riferimento alle istanze sociali, dovrete spiegare perché quando bisogna aiutare gli incapienti non c'è più un euro mentre, quando bisogna concedere uno sgravio fiscale alle grandi imprese per 1 miliardo di euro (come avete appena fatto con la finanziaria mascherandolo come riforma IRAP), restate in silenzio. Quando si tratta di concedere sgravi fiscali, come nella finanziaria dell'anno scorso con commi *ad hoc*, alle società di intermediazione immobiliare, sono disponibili miliardi di euro; invece, per concedere 81 centesimi al giorno agli incapienti ponete un problema di copertura che tecnicamente non esisterebbe; infatti, un parallelo contenimento in Tabella C avrebbe dato la copertura necessaria.

La terza motivazione è la più grave, perché siamo di fronte ad un'operazione che somiglia alla legge del contrappasso. L'anno scorso il Governo aveva clamorosamente sbagliato tutte le previsioni di finanza pubblica. Sulla base di una ipotesi clamorosamente sbagliata di *deficit* pubblico del 2006, addirittura previsto al 5 per cento del PIL, il Governo ha approntato una finanziaria megagalattica di 45 miliardi di maggiori tasse e di maggiori spese. Nel corso di quest'anno, ha fatto emergere il falso in bilancio, chiamato tesoretto, e si è illuso di poter spendere quel di più di gettito che sta spendendo in questo momento: 7 miliardi e mezzo a luglio, 8 miliardi e mezzo in questo decreto. In totale sono 16 miliardi, a cui vanno aggiunti altri 8 miliardi e mezzo previsti con la finanziaria. Si tratta complessivamente di una manovra di spesa in più pari a 25 miliardi, nell'illusione - al rovescio, rispetto all'anno scorso - che le condizioni di crescita economica e di finanza pubblica, nella prospettiva 2008, potessero reggere questa operazione.

Ma cari colleghi della maggioranza, cari rappresentanti del Governo, quando avete elaborato la finanziaria e questo decreto, avete scritto nei vostri documenti che l'anno prossimo l'Italia avrebbe avuto una crescita dell'1,5 per cento, con un *deficit* del 2,2 per cento, e lo avete fatto sulla base di un tasso di cambio tra euro e dollaro secondo voi a 1,30, sulla base di una crescita americana prevista al 2,5 per cento e di una crescita tedesca e francese superiore al 2 per cento. Vi siete accorti che invece oggi, 28 novembre, il cambio tra euro e dollaro è a 1,47, che la crescita americana è sotto l'1 per cento, che anche la crescita francese e tedesca è sotto l'1 per cento e che basterebbe questo mutato scenario economico europeo ed internazionale per fare quattro calcoli e constatare che le risorse che adesso state distribuendo non ci sono più? State distribuendo risorse in *deficit spending*, perché è automatico l'effetto sulla crescita dell'anno prossimo, che non sarà dell'1,5 per cento, ma sarà abbondantemente sotto l'1 per cento. E il 2,2 per cento del *deficit* in rapporto al PIL, che voi avete indicato come obiettivo, vola pericolosamente verso il 3 per cento. Avete anche sostenuto che, senza le vostre manovre, il *deficit* sarebbe stato pari allo 0,8 per cento, mentre con le vostre manovre sale, come vostro obiettivo, al 2,2 per cento. Spero vi siate resi conto che non c'è sviluppo, non c'è redistribuzione sociale del reddito e c'è la prospettiva di una pericolosa emergenza finanziaria, che voi state costruendo in questi giorni, con questi vostri provvedimenti, aumentando di 24 miliardi la spesa pubblica senza prevedere riequilibrio sociale e sostegno allo sviluppo, solo per distribuire prebende e tenere incollata per qualche settimana in più la vostra maggioranza.

Per concludere, signor Presidente, richiamo un'immagine che mi viene in mente e che non avrei mai voluto citare in quest'Aula. Nel mio paese, un vicino paese di campagna, nei favolosi anni Sessanta, un saggio sindaco dell'allora Partito Comunista tentò in Consiglio comunale di spiegare ai suoi assessori e ai suoi consiglieri la situazione difficile della sua amministrazione comunale,

dicendo: cari colleghi, cari assessori, guardate che quest'anno abbiamo la prospettiva di un *deficit* dirompente, insostenibile per il nostro piccolo Comune. E allora l'altro saggio assessore dell'allora Partito Comunista, che aveva un nomignolo molto simpatico (si chiamava "il Cucco", qualche collega riconoscerà in questo il paese di Chiaravalle, nelle Marche), si alzò in piedi e disse: caro sindaco, ma se la situazione è così tragica e abbiamo tutto questo *deficit*, ebbene, spendiamoci pure quello! È ciò che questo Governo e questa maggioranza stanno facendo. (*Applausi dai Gruppi AN, UDC e LNP. Congratulazioni*).

**VEGAS (FI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VEGAS (FI).** Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, è notizia di pochi giorni fa che il reddito *pro capite* spagnolo ha superato quello italiano. Ma qualcuno nel Governo si è chiesto il perché di questo? Ci si è chiesti se leggi come quella che sarà posta in voto fra poco ci avvicinano alla crescita del PIL spagnolo o fanno crescere il reddito degli italiani come quello degli spagnoli - mi limito alla Spagna e non ad altri Paesi europei concorrenti più diretti - o se invece per caso ce ne stanno allontanando?

Ci siamo chiesti se strumenti come quello che stiamo esaminando ci spingono all'ineluttabile o se sia il caso invece di fare qualcosa per cambiare una strada che sembra accettata e segnata senza nessun anelito di cambiamento? Ha senso - l'ha detto recentemente un illustre collega riprendendo motivi che erano stati sollevati da questa parte politica proprio in quest'Aula - procedere in un meccanismo di «*spend as you go*», che poi è inevitabilmente seguito da un meccanismo di «*tax as you spend*», cioè di crescita illimitata della spesa pubblica? Ha senso proseguire in questa strada? Ha senso approvare un decreto-legge che non ha altra funzione che quella di redistribuire in qualche modo, finanziando il collateralismo politico, il cosiddetto tesoretto che si era accumulato?

Ma se di tesoretto si tratta, bisogna porsi almeno tre domande, signor Presidente. La prima è se esiste o meno il presunto tesoretto. La seconda domanda è se, una volta che esista - e non è detto - abbia senso spenderlo. La terza è se, accanto a queste misure, si stiano realizzando quelle riforme strutturali che ci potrebbero mettere nelle condizioni di resistere sui risultati acquisiti, o se invece ciò non sia vero e viceversa si stiano realizzando delle controriforme vere e proprie che ci porteranno poi a perdere anche quel poco di buono che è stato fatto nel passato. È sotto gli occhi di tutti quanto sta avvenendo con questo decreto-legge, ma ancora di più con una legge finanziaria e con un provvedimento sul *welfare* che stanno distruggendo giorno dopo giorno quei piccoli mattoni di credibilità che si erano andati costruendo in questo Paese.

Allora veniamo alla prima domanda: esiste un tesoretto? Il gettito è cresciuto? Il gettito continua a crescere? È ragionevole pensare che sia mantenuto anche nell'ultima parte di quest'anno? Secondo me, signor Presidente, non è ragionevole, per una diversa quantità di incognite. La prima incognita è che l'aumento della tassazione imposta a partire dal decreto-legge del luglio dell'anno scorso ha causato e continua a causare seri problemi alle imprese italiane, le quali vedono assottigliarsi sempre di più i margini di profitto proprio in un momento nel quale invece è necessario ricostituire i profitti per affrontare con possibilità di successo la sfida internazionale. È sotto gli occhi di tutti l'andamento del PIL. Molte imprese, molti amici imprenditori in questa fase vedono paurosamente muti i fax e i telefoni perché, dopo l'andamento soddisfacente che si è avuto fino a qualche mese fa, si inizia ad intravedere un tunnel oscuro. Il valore dell'euro non è secondario in questo quadro, perché la sua crescita penalizza notoriamente e gravemente le nostre esportazioni e rispetto a questo - spiace dirlo - la politica della Banca centrale europea continua ad essere di stretta monetaria e quindi non agevola la ripresa dei Paesi europei in un momento in cui l'inflazione è un rischio, ma forse non quello peggiore.

A fianco di questi motivi di preoccupazione si unisce quello gravissimo della crescita del prezzo del petrolio, crescita che motivi geopolitici inducono a ritenere non passeggera ma duratura e forse destinata a consolidarsi nel tempo. Le famiglie italiane sono passate da un meccanismo di ampio risparmio ad uno di credito al consumo sempre più elevato, con la difficoltà ad arrivare a fine mese. La crescita delle esportazioni è solo in valore e non in quantità, e quindi riflette i maggiori costi che ha il nostro sistema Paese. È il momento di alleggerire detti costi. Rispetto a questo non si fa nulla, anzi si aggravano le condizioni della finanza pubblica; si aumenta la tassazione; non si agevolano, malgrado le parole che si sono sentite in occasione della legge finanziaria, né le imprese né i consumi interni. Quindi, ci si arrende all'inevitabilità... (*Brusio*).

PRESIDENTE. C'è un mormorio eccessivo intorno al senatore Vegas.

VEGAS (FI). Affronto ora la seconda questione.

Signor Presidente, visto che il tesoretto non c'è, è ovvio che ha ancora meno senso spendere qualcosa che non esiste. Come ha detto prima di me il senatore Baldassarri, si spendono dei debiti e, in ogni caso, la spesa non è di per sé buona. È una visione della sinistra quella di ritenere che comunque la spesa pubblica sia un bene. A mio avviso, non è così. Comunque, è un bene la spesa privata, è un bene lo sviluppo, ma ogni euro in più di spesa pubblica prima o poi inevitabilmente finirà per riflettersi in un euro in più di tassazione, anche se cerchiamo di dilazionare il problema, se rinviando al futuro scelte che dovranno essere adottate. Ogni euro in più di tassazione significa un euro in meno per la capacità di acquisto delle famiglie, un euro in meno per il risparmio e per gli investimenti delle imprese. Ogni euro in più di spesa non fa altro che rendere più gravi e pregiudicare le possibilità di sviluppo per il futuro del nostro Paese.

Infine, signor Presidente, non possiamo nasconderci che qualunque risultato di tipo contingente di finanza pubblica, per essere mantenuto, necessita delle indispensabili riforme strutturali che allontanano i rischi incombenti che l'Italia ha, come molti Paesi europei, ma anche più di essi. Rispetto a questo dato, nulla si fa, anzi, si fanno consistenti e pericolosi passi indietro rispetto al passato. L'esempio della legislazione in tema pensionistico è solo la punta dell'*iceberg* di quello che sta avvenendo. Una controriforma *in peius* dei meccanismi pensionistici, tale che per salvaguardare qualche anziano prepensionando pregiudica gravemente i diritti e le speranze soprattutto dei giovani, condannandoli, questo sì, ad un mondo di vita precaria e di scarse prospettive, è la peggiore eredità che il Governo potrà lasciare al futuro ed alle prossime generazioni.

Non è, però, solo una questione di pensioni; è anche una questione di prospettive del lavoro. La controriforma della legge Biagi significa far sì non che la gente lavori di più con un posto fisso ma che molti siano semplicemente espulsi dal lavoro. Ricordiamo quanto disse D'Alema quando era segretario dei Democratici di Sinistra nel congresso del 1997: è meglio lavorare anche in modo precario piuttosto che non lavorare. Invece voi state spingendo fuori dal mondo del lavoro centinaia di migliaia di giovani.

Oltre ai temi delle pensioni e della riforma del lavoro, si pone anche il problema della pubblica amministrazione. Sembra che ci siamo arresi a qualunque desiderio di riforma e di modernizzazione della pubblica amministrazione. Si è addirittura proceduto ad una controriforma del sistema dell'istruzione che ci porta indietro, come se potessimo vivere ancora in un mondo dai confini chiusi quando invece è indispensabile far sì che i nostri giovani siano più propensi ad affrontare ad armi pari rispetto ai loro concorrenti internazionali il mondo dell'impresa e del lavoro. Ma tutto questo non sembra interessare.

Come non sembra interessare - e torniamo ancora una volta al cuore del problema - un meccanismo nel quale la spesa pubblica viene considerata come uno strumento per oliare il consenso sociale. Quindi, l'unico effetto è quello di avere un consenso temporaneo a danno ancora una volta delle prospettive delle generazioni future, perché, come mi sono permesso di dire prima, la spesa pubblica sarà inevitabilmente seguita da un incremento della tassazione. E un incremento della tassazione perseguito - l'abbiamo visto in molti casi - a volte più con finalità punitive che non con finalità di sviluppo del reddito dei cittadini e delle potenzialità delle imprese è uno strumento gravissimo che penalizza un sistema che deve lottare con forza contro la concorrenza internazionale in questo difficilissimo momento.

Per questi motivi, signor Presidente, credo che l'assalto all'arma bianca che viene fatto con questo decreto e con il disegno di legge finanziaria ai soldi, ai sudati risparmi ed alle tasse degli italiani sia la dimostrazione più evidente che questo Governo non ha la capacità di voltare pagina, di impostare una politica anche culturalmente diversa; non ha altro desiderio che quello di arrendersi ad una sorta di ineluttabile declino. Questo non può essere consentito, prima di tutto nelle nostre menti e nel nostro cuore e dopo nel nostro portafoglio.

Credo, in conclusione, sia giunto proprio il momento di aprire le finestre e fare entrare aria nuova nella finanza e nella politica italiana. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

LUSI (PD-Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*PD-Ulivo*). Il decreto-legge n. 159 che l'Aula si appresta a convertire in legge si colloca solo apparentemente nel solco della tradizione che si è affermata nelle ultime sessioni di bilancio, a partire dalla scorsa legislatura. Una tradizione che vedeva accompagnare la presentazione alle Camere del disegno di legge finanziaria unitamente all'adozione di provvedimenti di decretazione d'urgenza tecnicamente collegati alla manovra di bilancio, orientati al perseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario fissati dalla stessa manovra.

Il decreto-legge n. 159 segna in tal senso una discontinuità di assoluto rilievo politico. Infatti, è la prima volta che un decreto-legge collegato alla manovra di bilancio, invece di concorrere alla correzione dei tendenziali, assume un carattere espansivo, distribuendo risorse mirate al rilancio degli investimenti infrastrutturali e al sostegno alle fasce sociali più deboli, impegnando somme pari a circa 8 miliardi e mezzo di euro.

Un primo segnale in questo senso si era già avuto con il decreto n. 81 del luglio scorso, con il quale venne effettuata un'operazione di redistribuzione dell'extragettito fiscale pari a 0,4 punti di PIL, in quel caso orientata in prevalenza a sostenere i redditi dei pensionati al minimo e dei giovani con redditi discontinui.

Quello distribuito con il decreto-legge n. 159 è dunque il secondo extragettito del 2007; sommato al precedente, porta a circa 15 miliardi di euro l'importo complessivo delle manovre espansive realizzate dall'inizio dell'anno da questo Governo e da questa maggioranza. A rendere possibile questa operazione eccezionale è stata una *performance* dei conti pubblici per il 2007 largamente migliore delle attese, riconducibile soprattutto al successo delle politiche di *tax compliance* messe in atto dal Governo fin dall'inizio della legislatura. Tutto ciò ha consentito in corso d'anno non solo di recuperare risorse aggiuntive da destinare allo sviluppo e all'equità sociale, ma anche di rispettare e per certi versi perfino di accelerare il programma di riduzione dell'indebitamento concordato in sede comunitaria.

Ma soprattutto, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo fin dall'approvazione della scorsa finanziaria e con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il DPEF 2008-2011, con il decreto n. 159 viene avviato finalmente quel processo di restituzione del maggior gettito fiscale da tempo atteso dai cittadini, dando priorità a un intervento straordinario di sostegno ai soggetti economicamente più deboli che rimane senza precedenti per la sua portata - cheché ne dica il senatore Baldassarri - anche dopo il ripristino alla Camera dell'importo originariamente stabilito per il cosiddetto *bonus* imposto dalla manifesta insussistenza della copertura finanziaria dell'emendamento che lo aveva strumentalmente innalzato, e non certo del proponente.

In particolare, alle famiglie con redditi così bassi cui non competerà il pagamento di imposte e che dunque non possono pienamente accedere alle agevolazioni fiscali riconosciute alle altre famiglie di lavoratori e pensionati, si riconosce un *bonus* straordinario di 150 euro per ciascun componente, secondo il modello dell'imposta negativa, adottato con successo in altri Paesi, a partire dalla Germania. Si tratta di un intervento nel segno dell'equità fiscale, significativo anche ai fini del sostegno allo sviluppo, specialmente nell'attuale congiuntura di rallentamento della crescita. Esso consente, infatti, di immettere nel sistema economico circa 2 miliardi di euro attraverso i maggiori consumi delle famiglie interessate dalla misura, con ciò concorrendo a sostenere la domanda interna e in particolare i consumi delle famiglie, oggi segnalati in flessione.

Di analogo segno sociale deve ritenersi anche il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con il quale vengono destinati a tal fine 550 milioni di euro per far fronte all'emergenza abitativa nei Comuni insieme ad altri 150 milioni per la creazione di una società di scopo partecipata dall'Agenzia del demanio, con l'obiettivo di realizzare 80.000 nuovi alloggi entro dieci anni.

Queste disposizioni, unite al pacchetto di interventi fiscali sulla casa previsto dalla legge finanziaria, costituiscono il primo nucleo di quel piano casa con il quale il Governo intende rispondere ad una delle più drammatiche emergenze sociali che affliggono storicamente le città, in particolare i grandi centri urbani, cioè la crisi degli alloggi.

Coerentemente e giustamente questa maggioranza ha ritenuto di riservare al problema della casa, nell'ambito della manovra finanziaria 2008, la parte più rilevante dell'investimento sociale per un importo complessivo pari a circa 3 miliardi di euro.

Se la manovra correttiva realizzata nel luglio 2006 si connotava soprattutto per la sua portata redistributiva, il provvedimento attuale si caratterizza anche per la forte spinta agli investimenti in infrastrutture viarie su tutto il territorio nazionale. Ad essi sono, infatti, destinati 3,4 miliardi di euro comprensivi sia dei finanziamenti ad ANAS ed FS per il completamento di opere stradali e ferroviarie già cantierate, sia delle nuove risorse destinate all'ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria, allo sviluppo della rete metropolitana nei tre grandi conglomerati urbani di Roma, Milano e Napoli.

Ammodernare, potenziare le infrastrutture del Paese, recuperare al Mezzogiorno l'economia produttiva sono fra i presupposti fondamentali affinché il nostro sistema economico possa colmare il ritardo di competitività e di crescita rispetto ai principali Paesi europei.

Con questa manovra finanziaria questo Governo e questa maggioranza confermano il proprio impegno a voler dotare il Paese di una rete di infrastrutture al passo con i tempi. A testimoniarlo il fatto che essa destina alle infrastrutture un importo complessivo pari a quasi 35 miliardi di euro. Alle risorse stanziare dal decreto si aggiungono, infatti, i 7 miliardi di euro complessivamente stanziati dalla legge finanziaria per il rifinanziamento delle opere previste dalla legge obiettivo per il triennio 2008-2010. Si tratta di risorse che, a loro volta, si aggiungono agli oltre 3 miliardi di euro già destinati a tal fine dalla precedente legge finanziaria per l'anno 2008. Tale dato è tanto più significativo in quanto la media annuale degli investimenti infrastrutturali registrata nella precedente legislatura è stata appena di 1,8 miliardi di euro.

Un anno fa, signor Presidente, onorevoli senatori, in questa Aula il Ministro dell'economia e delle finanze presentava i risultati della *due diligence* compiuta sulla situazione economica e finanziaria del Paese. Il Ministro ci consegnava allora dati oggettivi che ci riproponevano in termini molto obiettivi ciò che sentivamo essere fonte di forte criticità per il Paese.

In primo luogo, vi era il gigantesco debito pubblico (il più alto in Europa e il terzo al mondo in valore assoluto): 1.600 miliardi di euro - visto che le statistiche piacciono ad alcuni colleghi - che ci obbligano a reperire ogni anno 70 miliardi per il pagamento dei relativi interessi; 1.200 euro all'anno in media, senatore Baldassarri, a testa, per ogni italiano, compresi i neonati.

In secondo luogo, emergeva l'ampiezza dell'evasione fiscale, anch'essa del tutto fuori linea rispetto alla media europea con un divario che ammonta a 5-6 punti di PIL (75-90 miliardi di euro per ogni anno).

Un anno dopo, in un tempo relativamente breve, siamo tornati in questa Aula a discutere della manovra finanziaria per il 2008 con una situazione sostanzialmente e profondamente diversa da quella dello scorso anno. Oggi ci è consentito raccogliere frutti della precedente manovra che è stata certamente dura, ma che presentava una missione chiara degli obiettivi da conseguire che oggi - possiamo affermarlo - risultano conseguiti.

La nostra crescita economica è superiore alle stime, sono migliorate le entrate tributarie, la spesa è in linea con le previsioni. Anche al di là di ogni valutazione politica di merito, ad attestare il cambiamento di passo della gestione dei conti pubblici sono i dati che indicano una riduzione del *deficit* pubblico al 2,4 per cento, l'incremento dell'avanzo primario dallo 0,1 al 2,6 per cento, la flessione del debito pubblico dal 105 al 103 per cento.

In conclusione, signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico-L'Ulivo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 159, del 2007, esprimiamo l'auspicio che la strategia di ripresa della crescita economica, messa in atto dal Governo fin dall'inizio della legislatura, possa dispiegarsi pienamente in linea con gli obiettivi congiunti di risanamento dei conti pubblici, di recupero di efficienza e di produttività del sistema economico, di sostegno sia delle categorie più povere della popolazione, sia delle situazioni più disagiate all'interno del Paese, a cominciare dal Mezzogiorno.

Signor Presidente, gli argomenti utilizzati dalla destra per denigrare ciò che non è criticabile non hanno nulla a che vedere con l'impostazione liberale che loro propugnano perché strizzano l'occhio solo al peggiore populismo di facciata.

Il risanamento, lo sviluppo, l'equità sono queste i tre obiettivi e i tre valori reciprocamente connessi e non necessariamente interdipendenti che si confermano gli obiettivi guida delle politiche economiche e sociali del Governo di questa legislatura. *(Applausi dal Gruppo PD-Ulivo)*.

**GARRAFFA** (PD-Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GARRAFFA** (Ulivo). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

*Omissis*

La seduta è tolta *(ore 18,32).*

## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (1819-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (\*)

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

#### ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2007, N. 159

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

«Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP). - 1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale» e le parole: «tali da mettere in pericolo» dalle seguenti: «tale da mettere in pericolo»;*

*al comma 2, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.»;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Commissari ad acta per le regioni inadempienti».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe "A" ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione*

ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie.», *nel terzo periodo, le parole:* «in data 31 luglio 2007» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007» *e dopo il terzo periodo è inserito il seguente:* «Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera.»;

*al comma 2:*

*alla lettera a), secondo periodo, dopo le parole:* «del comma 3» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo»;

*alla lettera b), le parole:* «prevista dallo stesso comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «prevista dalla stessa lettera a)»;

*alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole:* «, e successive modificazioni»;

*alla lettera d), le parole:* «dell'impiego» *sono sostituite dalle seguenti:* «sull'impiego» *e dopo le parole:* «articolo 18 del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al»;

*al comma 3, lettera a), nel secondo periodo, le parole:* «comma 2, lettera b)» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 2, lettera a)» *e, nel terzo periodo, le parole:* «citata lettera b)» *sono sostituite dalle seguenti:* «citata lettera a)»;

*al comma 4, secondo periodo, le parole:* «e dette misure» *sono sostituite dalle seguenti:* «; dette misure»;

*al comma 5, primo periodo, le parole:* «del 2 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 2,4 per cento»;

*dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007".

5-ter. Per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.

5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.

5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia".

5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: "ad uso autologo" sono inserite le seguenti: ", agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA"».

*Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:*

«Art. 5-bis. - (*Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco*). -  
1. Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità". L'AIFA è autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87, è a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4), dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuità».

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

«Art. 6. - (Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria). - 1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative».

*All'articolo 7:*

*al comma 3, dopo le parole:* «150 milioni di euro per l'anno 2007,» *sono inserite le seguenti:* «da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate" sono aggiunte le seguenti: "e delle altre tratte della metropolitana di Milano"».

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

«Art. 7-bis. - (Patto di stabilità interno 2007 delle regioni) - 1. Dopo il comma 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008"».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, le parole:* «e i relativi collegamenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «e dei relativi collegamenti», *dopo le parole:* «per il miglioramento della sicurezza,» *sono inserite le seguenti:* «anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto,» *e le parole:* «ed informazione dei servizi» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei servizi e la relativa informazione al pubblico»;

*al comma 2, dopo le parole:* «dall'emergenza» *sono inserite le seguenti:* «di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3»;

*al comma 3, dopo le parole:* «l'aeroporto» *sono inserite le seguenti:* «di Reggio Calabria» *e le parole:* «da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» *sono soppresse;*

*al comma 4, dopo le parole:* «dell'emergenza» *sono inserite le seguenti:* «di cui al comma 2»;

*al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

*al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e le competenti Commissioni parlamentari»;

*al comma 7, dopo le parole:* «e negli ambiti portuali in essa compresi,» *sono inserite le seguenti:* «e di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,» *e le parole:* «nonché la regolazione dei servizi» *sono sostituite dalle seguenti:* «nonché alla regolazione dei servizi».

*All'articolo 9, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice.

3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione".

2-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: "", i contratti di servizio" sono soppresse».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole: «riduzione del 7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione del 2 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicitari e collaboratori.»;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro».

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

«Art. 10-bis. - (Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva) - 1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente:

"2-*quinqüies*. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelesive, di cui al comma 2-*ter*, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-*ter*:

a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelesive o da terzi per loro conto;

b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;

c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge".

*All'articolo 11, al comma 1, le parole: «, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle» sono sostituite dalle seguenti: «correlati strettamente alle».*

*Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:*

«Art. 13-bis. - (Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE) - 1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministro dello

sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo le parole: «117 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;*

*al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario,» sono inserite le seguenti: «tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti,».*

*Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:*

*«Art. 14-bis. - (Debiti contributivi) - 1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, è applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio».*

*All'articolo 15, al comma 1, le parole: «indicati nei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nei commi 2, 3 e 4».*

*All'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*«4-bis. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:*

*"p) 'ambito locale televisivo' l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato 'regionale' o 'provinciale' quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione 'ambito locale televisivo' riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale";*

*b) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*"3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusi interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29"».*

*All'articolo 18:*

*al comma 1, all'alinea, le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «499 milioni di euro»; nella lettera d), le parole: «225 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «220 milioni»; nella lettera e), le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni» ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*«e-bis) per 5 milioni di euro, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)»;*

*al comma 2, le parole: «410 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «389 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con il Ministro degli affari esteri»;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*«2-bis. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1 categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».*

*All'articolo 19, al comma 1:*

*nell'alinea, le parole: «Al comma 1 dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo» e le parole da: «introdotto» fino a: «n. 286,» sono soppresse;*

*nella lettera a), alle parole: «le parole» sono premesse le seguenti: «al comma 1,»;*

*la lettera b) è soppressa.*

*L'articolo 20 è sostituito dal seguente:*

«Art. 20. - (5 per mille). - 1. Lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 è integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge».

*Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:*

«Art. 20-bis. - (Fondo rotativo per infrastrutture strategiche). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 355, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443";

b) nel comma 357, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), è emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

*All'articolo 21:*

*al comma 1, le parole: «l'adattamento funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'adattamento funzionale»; le parole: «non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi» sono sostituite dalle seguenti: «non assegnati, nonché all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi»; le parole: «da destinare prioritariamente» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle regioni o province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonché la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.»;*

*al comma 3, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni» e, nel terzo periodo, le parole: «pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome»;*

*al comma 4, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o dei comuni» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale»;*

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via *internet*, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema

integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-ter. Per l'anno 2007 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.»;

*nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici».*

*Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:*

«Art. 21-bis. - *(Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II")*. - 1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II". Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di "Contratti di quartiere II" già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei "Contratti di quartiere II" che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2».

*All'articolo 24:*

*al comma 1, nel primo periodo, le parole: «pagamenti dei crediti» sono sostituite dalle seguenti: «pagamenti dei debiti»;*

*al comma 5, nel secondo periodo, le parole: «nel comma 4;» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 4».*

*All'articolo 25:*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell'operatività del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono disciplinati i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse.»;

*nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Prosecuzione dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile».*

*Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:*

«Art. 25-bis. - *(Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo)*. - 1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle province di Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007».

*All'articolo 26:*

*al comma 1, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «e del mare» sono inserite le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e»;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorità per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziare, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate.»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonché da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo *standard* di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalità di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma»;

*al comma 4, le parole: «"il Ministero dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «", il Ministero dell'ambiente»;*

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 è sostituito dai seguenti:

"382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-*quinquies*. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-*bis* e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle

condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

*382-quater.* A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

*382-quinquies.* Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

*382-sexies.* In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-*ter* e 382-*quater*. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di certificati verdi.

*382-septies.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies*".

*4-ter.* Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1:

1) dopo le parole: "250.000 tonnellate," sono inserite le seguenti: "al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,";

2) le parole: "in autotrazione" sono sostituite dalle seguenti: "tal quale o";

3) le parole: "di cui all'allegato I.", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.";

4) dopo le parole: "da contratti quadro" sono inserite le seguenti: ", le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale";

5) le parole: "sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo" sono sostituite dalle seguenti: "sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo";

6) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero,

per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno.";

b) nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma è effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.

2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.";

d) con effetto dal 1° gennaio 2008, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

"5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006".

4-quater. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 4-ter, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, è prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma 1 dell'articolo 22-bis è effettuata, per i soli quantitativi del contingente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.

4-quinquies. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, nel comma 374, le parole: "e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento" sono soppresse.

4-sexies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.

4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1».

*Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 26-bis. - (*Variazioni colturali*). - 1. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo";

b) al terzo periodo, le parole: "All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni";

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali";

d) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito *internet*, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento";

e) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente";

f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA".

Art. 26-ter. - (*Disposizioni in materia di servizi idrici*). - 1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le concessioni già affidate.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano».

All'articolo 27, al comma 1, capoverso f-bis), le parole: «in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «in favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - (*Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella*). - 1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per

l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva».

*All'articolo 28:*

*al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto»;

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario "Gioventù in azione", la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

*nella rubrica, le parole:* «e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva» *sono sostituite dalle seguenti:* «, disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani».

*All'articolo 29:*

*al comma 2, le parole:* «dalla data del 20 giugno 2007» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007»;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti».

*All'articolo 30:*

*al comma 2, nel primo periodo, le parole:* «tre dai creditori» *sono sostituite dalle seguenti:* «tre tra i creditori» *e dopo il primo periodo è inserito il seguente:* «La FOM preventivamente all'attività del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale, che dovrà allegare al suo bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto»;

*al comma 4, nel primo periodo, le parole:* «piano di liquidazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «piano di soddisfazione» *e le parole:* «all'allegato A del» *dalle seguenti:* «alla tabella A allegata al»; *nel terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della

legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817»;

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica»;

*al comma 5, primo periodo, le parole: «piano di liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «piano di soddisfazione, predisposto dal commissario,»;*

*al comma 8, le parole: «, per quanto attiene al procedimento,» sono soppresse e le parole: «articoli 125 e 126» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 183 e 184».*

*All'articolo 31:*

*al comma 1, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «36 milioni»;*

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).

3-ter. Al fine di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1999, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, è concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma.

3-quater. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-quinquies. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della "Lega del filo d'oro"»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributi ad enti e associazioni».*

*All'articolo 33, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

*nella rubrica, le parole: «dei soggetti talassemici danneggiati» sono sostituite dalle seguenti: «di soggetti danneggiati».*

*All'articolo 34:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui

all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009»;

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di "vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-quinquies. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;

b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco»;

*il comma 3 è sostituito dai seguenti:*

«3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";

c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione".

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004»;

*nella rubrica, dopo le parole:* «alle vittime del dovere a causa di azioni criminose» *sono inserite le seguenti:* «e alle vittime della criminalità organizzata» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti:* «. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo».

*All'articolo 35:*

*al comma 1, capoverso 7, nel primo periodo, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro», nel terzo periodo, le parole: «decreto ministeriale e sentite le province interessate» sono sostituite dalle seguenti: «predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

*All'articolo 36:*

*al comma 1, dopo le parole: «Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative» sono inserite le seguenti: «, dotate di particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali,»;*

*al comma 2, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;*

*al comma 3, le parole: «formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale» sono sostituite dalle seguenti: «formato da personalità qualificate che garantiscano un orientamento politico e culturale pluralistico».*

*All'articolo 38, al comma 1, le parole: «articolo 97 del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al».*

*All'articolo 39:*

*al comma 1, le parole: «, 102 e 103» sono sostituite dalle seguenti: «e 102» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al comma 104, le parole: "nell'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2007"»;*

*al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia»;*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

*«4-bis. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3-ter:*

*1) nel primo periodo, le parole: "di euro 0,52" sono sostituite dalle seguenti: "di 1 euro";*

*2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento";*

*b) al comma 11:*

*1) nel secondo periodo, le parole: "la misura del compenso spettante e" sono soppresse;*

*2) l'ultimo periodo è soppresso.*

*4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.*

*4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.*

*4-quinqües. La misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per*

cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento»;

*al comma 7, dopo le parole: «articolo 3 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;*

*al comma 8, nella lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, alinea, le parole: «Il concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «L'agente della riscossione» e, nella lettera b), dopo le parole: «articolo 48» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;*

*dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: "regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono inserite le seguenti: ", se previsto nell'incarico di trasmissione,";

b) il comma 2 è abrogato.

8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

"43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonché per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro".

8-quater. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.

2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11"».

*Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 39-bis. - (Diritti aeroportuali di imbarco) - 1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

Art. 39-ter. - (Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze). - 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, nel punto 12:

1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo" è sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per 1.000 litri";

2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri";

b) alla tabella A, nel punto 13:

1) la voce: "benzina: 40 per cento aliquota normale;" è soppressa;

2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;" è sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1.000 litri";

3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri".

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località

sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

a) per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 39-*quater*. - *(Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento)* - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro".

Art. 39-*quinquies*. - *(Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia)* - 1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogato».

*All'articolo 40:*

*al comma 1, le parole: «dall'attuale concessione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'attuale concessionario»;*

*al comma 3, dopo la parola: «stabilisce» sono inserite le seguenti: «, sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio,»;*

*al comma 5, nel primo periodo, le parole: «ordinamento vigente,» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento vigente» e, nel terzo periodo, le parole da: «e può essere» fino alla fine del comma sono soppresse;*

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*«5-bis. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.»;*

*dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

*«6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:*

*a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;*

b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;

c) le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.

6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono definiti in conformità ai seguenti principi e criteri:

a) tutela del consumatore;

b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai principi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;

c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;

d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonché delle relative modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui al comma 6-bis;

e) pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio è affidato in concessione ad un unico soggetto;

f) obbligo della nominatività del gioco a distanza;

g) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.

6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.

6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza è definita con specifici decreti direttoriali.

6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ", previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila" sono soppresse. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in conformità con i principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, adottata ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge».

All'articolo 41, al comma 1, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».

All'articolo 42:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui al presente comma»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.

2-ter. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.»;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole».

Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

«Art. 42-bis. - (Fabbricati rurali) - 1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".

Art. 42-ter. (Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione) - 1. All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma".

All'articolo 44:

al comma 1, le parole: «Ai soggetti passivi» sono sostituite dalle seguenti: «In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi», le parole: «una somma» sono sostituite dalle seguenti: «una detrazione fiscale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.»;

al comma 2, nel primo periodo, le parole: «un'ulteriore somma» sono sostituite dalle seguenti: «un'ulteriore detrazione fiscale» e, nel secondo periodo, le parole: «la somma» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione fiscale»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007»;  
*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione"».

*All'articolo 45, al comma 2, le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 novembre 2000, n. 328».*

*All'articolo 46, al comma 1, primo periodo, le parole da: «giudizio» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

*Dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 46-bis. - (Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas) - 1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli *standard* qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.

Art. 46-ter. - (Sostegno all'imprenditoria femminile) - 1. Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento è adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità".

Art. 46-quater. - (Pesca e vittime del mare) - 1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza

del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 46-*quinquies*. - (*Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*). - 1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima».

All'articolo 47, al comma 1:

nell'alinea, le parole: «8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «8.407 milioni di euro per l'anno 2007, 9,02 milioni di euro per l'anno 2008 e 16,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

nella lettera a), le parole: «quanto a 1.300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 1.320 milioni», dopo la parola: «inclusa» sono inserite le seguenti: «per 1.300 milioni», le parole: «e quanto» sono sostituite dalla seguente: «quanto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;

dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,62 milioni per l'anno 2008 ed euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e per l'anno 2009, quanto a euro 3,6 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e, quanto a euro 2 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;

b-ter) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468».

ARTICOLI DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(*Destinazione maggiori entrate*)

1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento.

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## Articolo 2.

### *(Imprese pubbliche)*

1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, è autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.

3. È autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.

## Articolo 3.

### *(Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.»;

b) al comma 759 è soppressa la parola: «trimestralmente»;

c) al comma 762 le parole: «per gli importi accertati ai sensi del comma 759» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 758 e 759».

2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è sostituito dal seguente:

«2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziare sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi.».

## Articolo 4.

### *(Commissariamento di regioni inadempienti)*

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefigurino il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di

vigenza del singolo Piano di rientro. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario *ad acta* sono a carico della regione interessata.

#### Articolo 5.

##### *(Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico)*

1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.

2. A decorrere dall'anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è così disciplinato:

a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3. Viene detratto, altresì, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle scadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;

b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonché dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dallo stesso comma, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;

c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1,

comma 796, lettera *f*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera *a*). Il *budget* definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004;

*d*) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale dell'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;

*e*) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera *b*), si dà luogo al ripiano dello sfioramento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera *b*), si dà luogo al ripiano dello sfioramento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.

3. Le regole per il ripiano dello sfioramento sono così definite:

*a*) l'intero sfioramento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera *b*). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sfioramento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera *b*) del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

*b*) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

*c*) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *g*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera *b*) del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sfioramento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

*d*) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sfioramento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scapito dell'ammontare delle misure a proprio carico.

5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sfioramento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

#### Articolo 6.

##### *(Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto)*

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.

#### Articolo 7.

##### *(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città)*

1. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea «C» della metropolitana della città di Roma.

2. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.

3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.

#### Articolo 8.

##### *(Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina)*

1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi è autorizzata altresì la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto, da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.

4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti.

6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è assegnato alla regione Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate.

7. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, nonché la regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

#### Articolo 9.

##### *(Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.)*

1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Società per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.

2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Articolo 10.

##### *(Disposizioni concernenti l'editoria)*

1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 7 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.

3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.

4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-

legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento relativamente agli importi annui relativi a ciascuna impresa;

6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.

9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.

10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.

#### Articolo 11.

##### *(Estinzioni anticipate di prestiti)*

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

#### Articolo 12.

##### *(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione)*

1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2007.

#### Articolo 13.

##### *(Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione)*

1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.».

2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a far tempo dal 15 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585».

#### Articolo 14.

##### *(Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali)*

1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

#### Articolo 15.

##### *(Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa)*

1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.

4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.

5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.

#### Articolo 16.

##### *(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi ricevuti in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta: «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «entro l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2012».

#### Articolo 17.

##### *(Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale)*

1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «delle somme versate» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme da versare» e dopo le parole: «transattivi negli anni» è inserita la seguente: «2001,».

#### Articolo 18.

##### *(Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali)*

1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:

- a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento della pace in Africa «Peace Facility»;
- b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);
- c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;
- d) per 225 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- e) per 5 milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196.

2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

#### Articolo 19.

##### *(Misure in materia di pagamenti della P.A.)*

1. Al comma 1 dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche»;

b) le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.».

#### Articolo 20.

##### *(5 per mille)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

#### Articolo 21.

##### *(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica)*

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita

convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003.

4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento.

#### Articolo 22.

##### *(Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE)*

1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per la città di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE è autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.

#### Articolo 23.

##### *(Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria)*

1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011» sono soppresse;

b) le parole da: «e della successiva riassegnazione» fino al termine del periodo sono soppresse.

#### Articolo 24.

##### *(Sostegno straordinario ai comuni in dissesto)*

1. Al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.

4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, relativi a investimenti.

5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della *par condicio creditorum*, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4; e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:

a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;

b) alle procedure esecutive estinte.

#### Articolo 25.

##### *(Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.

2. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per fare fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2007.

#### Articolo 26.

##### *(Disposizioni in materia di ambiente)*

1. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziare.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura del 40%, devono essere accompagnati da una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra, secondo procedure e modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole forestali e alimentari.

3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120.

4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.

#### Articolo 27.

##### *(Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria)*

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

«*f-bis*) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera *f*), i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni.».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Articolo 28.

##### *(Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva)*

1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto.

3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, è assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.

#### Articolo 29.

##### *(Contributi alla Fondazione ONAOSI)*

1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.

2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 30.

##### *(Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonché l'attività di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo.

2. L'attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Piemonte

e tre dai creditori. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.

3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità. Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il piano di liquidazione è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

6. L'atto di approvazione è trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.

7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresì inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.

8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonché, per quanto attiene al procedimento, dagli articoli 125 e 126 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Articolo 31.

*(Istituto Gaslini di Genova - Unione italiana ciechi - Fondazione EBRI)*

1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

2. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.

3. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

#### Articolo 32.

*(Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA)*

1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototipico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibili.

2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### Articolo 33.

*(Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette)*

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui per l'anno 2007.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per l'accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.

4. L'assegno *una tantum* aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di età od incapace di intendere e di volere è corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli «aventi diritto», su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno *una tantum* il cui importo è definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno *una tantum* di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati «aventi diritto», nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

### Articolo 34.

*(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti)*

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono corrisposte, per l'anno 2007, le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 170 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero dell'interno, il quale provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla legge n. 206 del 2004.

### Articolo 35.

*(Fondo per le zone di confine)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale e sentite le province interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.».

#### Articolo 36.

*(Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale)*

1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: «150 anni dell'Unità d'Italia» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:

a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni;

b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.

2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato «150 anni dell'Unità d'Italia», il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale, cui è demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.

#### Articolo 37.

*(Investimenti degli enti previdenziali pubblici)*

1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.

#### Articolo 38.

*(Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale)*

1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.

#### Articolo 39.

*(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101, 102 e 103 sono abrogati.

2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche», sono inserite le seguenti: «, per l'imposta regionale sulle attività produttive».

3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 56, dopo le parole: «alla condivisione» sono inserite le seguenti: «, al costante scambio»;

b) al comma 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.».

5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

«7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.».

6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 agosto 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2007» e le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2010».

7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.

8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1, le parole da: «provvede» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;

b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.»;

b) all'articolo 48 le parole: «il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'articolo 26, comma 1-*bis*».

#### Articolo 40.

##### *(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali)*

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.

3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.

4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente, sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni già esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali e può essere disposta la trasformazione dell'Agenzia fiscale di cui al comma 2 in ente pubblico economico.

6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

«Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-*bis* sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.».

8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.».

#### Articolo 41.

##### *(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa)*

1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro.

#### Articolo 42.

##### *(Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale)*

1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «23 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «48 milioni». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006.

#### Articolo 43.

##### *(Lavori socialmente utili)*

1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere *f*) e *f-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

#### Articolo 44.

##### *(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito)*

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

#### Articolo 45.

##### *(Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto è integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

#### Articolo 46.

##### *(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)*

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

#### Articolo 47.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.300 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 48.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .